



COMUNE DI PONTINIA

PROVINCIA DI LATINA

Deliberazione di Consiglio Comunale Numero 17 Del 26-05-2023

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - MODIFICA ART.28 ED ART.30

L'anno duemilaventitre il giorno ventisei del mese di Maggio alle ore 19:20, presso la Sede comunale si è riunito il Consiglio Comunale convocato, con avvisi notificati, a norma di legge, in sessione ordinaria in convocazione in seduta pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:

TOMBOLILLO ELIGIO	Presente	CAPPELLI FABIANA	Presente
MANTOVA MASSIMO VINCENZO	Presente	PERFILI ARGEO	Assente
BOTTONI GIOVANNI	Presente	DONNARUMMA ALFONSO	Presente
MILANI BEATRICE	Presente	MEDICI CARLO	Assente
REALACCI ROMINA	Assente	LAURETTI DANIELA	Presente
D'ALESSIO MARIA RITA	Assente	LOVATO MATTEO	Presente
ORELLI SIMONE	Presente	PIERETTI ALESSANDRA	Assente
COCO SIMONE	Presente	FABBRI ANDREA	Presente
BATTISTI VALTERINO	Presente		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 5

RONCI FERNANDO in qualità di ASSESSORE ESTERNO Presente.

Assume la presidenza AVV. ALFONSO DONNARUMMA in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA DANIELA FALSO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente Eseguita	X
-------------------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- la legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 29/04/2021 sono stati approvati i regolamenti per l'applicazione del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

RITENUTO opportuno modificare gli artt.28 e 30 del «Regolamento comunale del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria», secondo il testo riportato in allegato ed in particolare:

- **all'art.28 comma 1 aggiungere la lettera t) Per le occupazioni permanenti realizzate con passi carrabili al cui interno sia presente anche un accesso pedonale, è prevista una riduzione del 20% aggiuntiva alle riduzioni di cui alla lettera e) del presente comma 1. Tale riduzione è applicabile qualora l'accesso pedonale sia dichiarato al momento della richiesta dell'autorizzazione all'apertura di un nuovo passo carrabile. Per i passi carrabili oggetto del presente comma, già esistenti e per i quali non sia stata presentata la dichiarazione dell'accesso pedonale, tale riduzione è applicabile dall'anno successivo rispetto all'anno di presentazione della dichiarazione documentata attestante la presenza di detto accesso pedonale.**
- **all'art.30 modificare i commi 7 e 8, prevedendo rateizzazioni per importi superiori ad euro 250,00 anziché 1.500,00, al fine di uniformare la modalità di versamento a quanto previsto dall'art.6 del Regolamento per il canone mercatale, con il testo come segue:**

7. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 250,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.

8. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario o con le modalità di cui al comma 7 del presente articolo, **fermo restando il pagamento della prima rata all'atto del rilascio dell'autorizzazione o concessione ed il pagamento delle rate successive entro e non oltre il termine dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario.**

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia

di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art.1, comma 775, della Legge di bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022) ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 al 30 aprile 2023;
- DM del 19 aprile 2023 con il quale è stata approvata l'ulteriore proroga del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione dei Comuni al 31 maggio 2023;

CONSIDERATO CHE lo schema di Regolamento è stato esaminato dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 14 aprile 2023;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.74 del 27/04/2023 con la quale si propone al Consiglio Comunale la modifica degli artt. 28 e 30 del «Regolamento comunale del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria»;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica ed contabile;

DATO ATTO del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

Udita la discussione in Aula tra i Consiglieri come da registrazione in atti, dando atto che alle ore 19.25 entra il Consigliere Lauretti Daniela, Consiglieri presenti 12;

Messa ai voti la proposta di delibera con:

Consiglieri presenti: 12

Consiglieri assenti: 5 (Realacci Romina, D'Alessio Maria Rita, Perfili Argeo, Medici Carlo, Pieretti Alessandra)

Voti favorevoli: unanimità

Voti contrari: ///

Astenuti: //

All'esito della votazione per appello nominale

DELIBERA

- 1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare la modifica degli artt.28 e 30 del «Regolamento comunale del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria», allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che il regolamento così come modificato entra in vigore il 1° gennaio 2023;
- 1) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia;

Successivamente, procedutosi a votazione per la dichiarazione di immediata esecutività dell'atto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134 c. 4 del TUEL, con votazione per appello nominale dal seguente esito:

Consiglieri presenti: 12

Consiglieri assenti: 5 (Realacci Romina, D'Alessio Maria Rita, Perfili Argeo, Medici Carlo, Pieretti Alessandra);

Voti favorevoli: unanimità

Voti contrari: ///

Astenuti: //

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
AVV. ALFONSO DONNARUMMA**



**IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA DANIELA FALSO**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

|X| - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);

|| - per il decorso termine di dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000);



**IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA DANIELA FALSO**

Articolo 28 Riduzioni e Maggiorazioni

1. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale.

- a) Per le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, è prevista una riduzione del 50%;
- b) Per le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, è prevista una riduzione del 50%;
- c) Per le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, è prevista una riduzione del 50%;
- d) Per le occupazioni permanenti realizzate con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, è prevista una riduzione del 70%;
- e) Per le occupazioni permanenti realizzate con passi carrabili, è prevista una riduzione del 50%;
- f) Per le occupazioni permanenti realizzate con accessi a raso, è prevista una riduzione del 88,4%;
- g) Per le occupazioni permanenti realizzate con passi carrabili costruiti direttamente dai comuni che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, è prevista una riduzione del 90%;
- h) Per le occupazioni permanenti realizzate passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, è prevista una riduzione del 65%;
- i) Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, è prevista una riduzione del 75%;
- j) Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiate, la tariffa è aumentata del 50%;
- k) Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, è prevista una riduzione del 50%;
- l) Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiate, si applica una riduzione dell'80%;
- m) Per le occupazioni temporanee finalizzate all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi si applica una riduzione del 50%;
- n) Per le occupazioni temporanee con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune si applica una riduzione o aumento fino al 30%. L'individuazione della specifica tariffa è fatta con l'atto di istituzione del parcheggio;
- o) Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica una riduzione del 50%;
- p) Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica una riduzione dell'80%;
- q) Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore a 30 giorni o che si verificano con carattere ricorrente, si applica una riduzione del 50%. Le occupazioni aventi carattere ricorrente sono quelle effettuate dai venditori ambulanti, esclusi gli operatori del mercato, dalle imprese edili e dagli esercenti di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiate.
- r) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni, si applica una riduzione del 20%;
- s) Per le occupazioni temporanee con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, è prevista una riduzione del 70%;

t) Per le occupazioni permanenti realizzate con passi carrabili al cui interno sia presente anche un accesso pedonale, è prevista una riduzione del 20% aggiuntiva alle riduzioni di cui alla lettera e) del presente comma 1. Tale riduzione è applicabile qualora l'accesso pedonale sia dichiarato al momento della richiesta dell'autorizzazione all'apertura di un nuovo passo carrabile. Per i passi carrabili oggetto del presente comma, già esistenti e per i quali non sia stata presentata la dichiarazione dell'accesso pedonale, tale riduzione è applicabile dall'anno successivo rispetto all'anno di presentazione della dichiarazione documentata attestante la presenza di detto accesso pedonale.

Le riduzioni e le maggiorazioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo, sono cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione.

2. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle superfici:

- a) Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%;
- b) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq;
- c) Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune o dalla provincia, la superficie va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.

Articolo 30

Termini per il versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
5. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. **Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 250,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.**
8. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario o con le modalità di cui al comma 7 del presente articolo, **fermo restando il pagamento della prima rata all'atto del rilascio dell'autorizzazione o concessione ed il pagamento delle rate successive entro e non oltre il termine dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario.**
9. Per il primo anno di applicazione la scadenza di cui al comma 3 è posticipata al 31 maggio in caso di versamento in unica soluzione. Se l'importo dovuto è superiore a euro 1.500,00, le rate trimestrali di pari importo avranno scadenza il 31/05, il 31/07, il 31/10 e il 31/12.